Legge 16 febbraio 1942 n. 426 - Costituzione e ordinamento del comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) - abrogata dall'art 19 D..lg. 23/7/1999 n. 242

Art. 1
È costituito sotto la vigilanza del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), avente personalità giuridica con sede in Roma.

Art. 2
Compiti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano sono l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale e l'indirizzo di esso verso il perfezionamento atletico con particolare riguardo al miglioramento fisico e morale.

Art. 3
II Comitato Olimpico Nazionale Italiano nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo precedente:
1. provvede alla conservazione, al controllo ed all'incremento del patrimonio sportivo nazionale;
2. coordina e disciplina l'attività sportiva comunque e da chiunque esercitata;
3. ha il potere di sorveglianza e di tutela su tutte le organizzazioni che si dedicano allo sport e ne ratifica, direttamente o per mezzo delle Federazioni Sportive Nazionali, gli statuti ed i regolamenti;
4. appronta gli atleti ed i mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali, con riguardo alla preparazione olimpionica o per il raggiungimento di altre finalità.

Art. 4
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano provvede al conseguimento dei suoi fi ni con contributi dello Stato e di altri enti, con erogazioni e lasciti da parte di privati, con i proventi del tesseramento degli iscritti alle Federazioni Sportive e con i ricavati delle manifestazioni sportive.

Art. 5
Sono organi dei Comitato Olimpico Nazionale Italiano:
1) la Federazione italiana atletica leggera (F.l.D.A.L..);
2) la Federazione italiana sport invernali (F.l.S.I.);
3) la Federazione italiana atletica pesante (F.l.A.P.);
4) la Federazione italiana nuoto (F.l.N.);
5) la Reale Federazione italiana canottaggio (R.F.I.C.);
6) la Federazione italiana scherma (F.l.S.);
7) la Reale Federazione ginnastica di Italia (R.F.G.I.);
8) la Federazione italiana sport equestri (F.l.S.E.);
9) la Federazione ciclistica italiana (F.C.I.);
10) la Federazione pugilistica italiana (F.P.I.);
11) la Reale Federazione italiana della vela (R.F.I.V.);
12) la Federazione italiana tiro a segno (F.l.T.S.);
13) la Federazione italiana giuoco calcio (F.I.G.C.);
14) la Reale Federazione motociclistica italiana (R.F.M.I.);
15) la Reale Federazione italiana motonautica (R.F.I.M.);
16) la Federazione automobilistica sportiva italiana (F.A.S.I.);
17) la Federazione italiana tennis (F.l.T.);
18) la Federazione italiana tiro a volo (F.l.T.A.V.);
19) la Federazione italiana rugby (F.L.R.);
20) la Federazione italiana pallacanestro (F.l.P.);
21) la Federazione italiana hockey e pattinaggio a rotelle (F.l.H.P.R.);
22) la Federazione italiana golf (F.l.G.);
23) la Federazione italiana della caccia (F.l.C.);
24) la Federazione italiana del pentathlon moderno (F.l.P.M.).
Possono essere costituite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano altre Federazioni per attività sportive non ancora inquadrate, o per sport non compresi nell'elenco di cui al comma precedente.
Le Federazioni Sportive Nazionali, stabiliscono, con regolamenti interni, approvati dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport controllato.

Art. 6
II Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano è costituito dal Presidente del Comitato, che lo presiede, e dai Presidenti delle Federazioni Sportive. Ne è segretario il Segretario Generale del Comitato.

Art. 7

II Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, su designazione del Consiglio Nazionale.
II Consiglio Nazionale elegge nel suo seno due vice-presidenti e nomina il Segretario Generale.
La gestione dell'Ente è affidata ad una Giunta Esecutiva, composta del Presidente del Comitato Olimpico, che la presiede, dei due vice-presidenti, del Segretario Generale e di sei membri eletti dal Consiglio Nazionale.

Art. 8
I Presidenti delle Federazioni Sportive sono eletti dalle Società, Associazioni ed Enti sportivi dipendenti.

Art. 9
In ogni Provincia è costituito un Comitato provinciale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano con il compito di coordinare e disciplinare le attività sportive che si esercitano nell'ambito della Provincia.

Art. 10
Le Società e le Sezioni sportive debbono essere riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dipendono disciplinarmente e tecnicamente dalle Federazioni sportive competenti, le quali possono anche esercitare su di esse un controllo di natura finanziaria.

Art. 11
Agli effetti tributari, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano è parificato alle Amministrazioni dello Stato. Tale equiparazione non si estende alle imposte dirette.

Art. 12
II riscontro sulla gestione contabile del Comitato Olimpico Nazionale Italiano è devoluto ad un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, di cui un componente effettivo ed uno supplente designati dai Ministro per le finanze. I revisori dei conti sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo al quale presentano la loro relazione collegiale.

Art. 13
Con decreto, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, d'intesa con il Ministro per le finanze, saranno emanate, ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100, le norme per il funzionamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e le altre disposizioni, anche di carattere integrativo, per l'attuazione della presente legge.